



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	10
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	24

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo dei rapporti bilaterali con l'Afghanistan, disciplinata dall'accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato il 26 gennaio 2012, si ispira ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan. Ciò è coerente con l'evoluzione di un Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna, dalle forze della coalizione internazionale NATO/ISAF-*International Security Assistance Force* alle forze di sicurezza e difesa nazionali, e che — pur con grande difficoltà in un contesto interno lungi dall'essere pacificato — si è lentamente incamminato verso una fase nuova, in prospettiva di un proprio sviluppo auto-sostenibile, e una contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.

Nel quadro della complessiva azione italiana di cooperazione civile con l'Afghanistan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, espressamente richiamato nell'articolo 6 del citato accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, in considerazione di quanto l'Italia ha fatto, e sta facendo, soprattutto per la salvaguardia del patrimonio archeologico afgano, ma anche per incrementare i legami tra le istituzioni culturali ed educative dei due Paesi (borse di studio). La collaborazione scientifica e tecnologica rientra anch'essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afgane.

Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica intende, pertanto, sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 16 anni ha costituito una priorità della nostra politica

estera e con il quale — data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato nella sua storia recente e che ancora permane — è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia e, dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.

L'Accordo in oggetto fornisce un quadro giuridico essenziale ai fini dell'approfondimento e della disciplina dei rapporti bilaterali in tali settori.

Analisi dell'articolo

L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.

L'articolo 2 si riferisce alla promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.

L'articolo 3 si riferisce alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 4 afferma l'importanza della conoscenza e comparazione dei rispettivi sistemi educativi e titoli di studio.

L'articolo 5 prevede che le Parti, compatibilmente con le proprie disponibilità, promuovano le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore at-

traverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.

L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.

L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.

L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università ed negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie.

L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e

patrimoni culturali. Le Parti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

L'articolo 15 si riferisce alla collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.

L'articolo 16 prevede la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.

L'articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani.

L'articolo 18 si riferisce al contrasto del traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

L'articolo 19 collega l'operatività dell'accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 20 si riferisce alla risoluzione delle controversie.

L'articolo 21 si riferisce alla possibilità ed ai termini per modificare l'Accordo.

L'articolo 22 si riferisce alla durata illimitata ed alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua denuncia.

RELAZIONE TECNICA

Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per progetti multilaterali nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia	MAECI	€ 5.000
TOTALE	MAECI	€ 5.000

Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 4.000
Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana	MAECI	€ 5.000
Contributi ad enti ed istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti afgani di lingua italiana	MAECI	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 11.000

Art. 4

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per favorire la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e dei rispettivi certificati e titoli di studio, l'Italia può offrire annualmente 2 soggiorni di 8 giorni a esperti afgani, forfettariamente quantificati in € 960 cd (*) (**)	MIUR	€ 1.920
L'Italia può inviare in Afghanistan 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/Kabul x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 4.000
TOTALE	MIUR	€ 1.920
	MIUR	€ 4.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 5

Le attività di istituzioni culturali e scientifiche di cui all'art. 5 restano subordinate alla sottoscrizione di successivi accordi e alla presenza di fondi disponibili. Dall'articolo non discendono, quindi, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per favorire la collaborazione accademica bilaterale, sulla base di precedenti accordi analoghi, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno, a 4 docenti afgani (*) (**)	MAECI	€ 3.840
L'Italia può inviare in Afghanistan 4 docenti italiani (4 biglietti A/R Roma/Kabul x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 8.000
TOTALE	MAECI	€ 3.840
	MIUR	€ 8.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e dell'architettura.	MAECI	€ 25.000
Collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale e dell'architettura.	MIBAC	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 25.000
	MIBAC	€ 15.000

Art. 8

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche.	MAECI	€ 500
TOTALE	MAECI	€ 500

Art. 9

L'articolo 9 non comporta nuovi oneri in quanto la disposizione si riferisce ad uno scambio di informazioni ed esperienze, considerando che gli scambi di docenti, ricercatori ed esperti vengono già previsti da altri articoli dell'accordo. In quanto tali, queste attività rientrano nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni (cap. 2471 della missione "Promozione del sistema Paese" del bilancio MAECI) ed avvengono, per lo più, in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. In ogni caso,

Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per favorire lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle istituzioni universitarie e di istruzione superiore dei due Paesi.	MIUR	€ 15.000
Contributi per accordi di cooperazione interuniversitaria	MIUR	€ 15.000
TOTALE	MIUR	€ 30.000

Art. 12

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 10 giorni a 4 docenti e ricercatori afgani, forfettariamente quantificati in massimo € 1.200 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 4.800
Sulla base di analoghe iniziative, il nostro Paese può offrire 4 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 5.200
L'Italia può inviare in Afghanistan 4 docenti o ricercatori italiani (4 biglietti A/R Roma/ Kabul /Roma x € 2.000 ciascuno) (*)	MAECI	€ 8.000
Contributi per l'elaborazione di progetti di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
TOTALE	MAECI	€ 8.000
	MAECI	€ 58.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. 13

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico	MAECI	€ 30.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto archivista afgano, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBAC	€ 960
L'Italia può inviare in Afghanistan 1 esperto archivista italiano (1 biglietto A/R Roma/Kabul x € 2.000) (*)	MIBAC	€ 2.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni ad 1 esperto bibliotecario afgano, forfettariamente quantificato in € 960 (*) (**)	MIBAC	€ 960
L'Italia può inviare in Afghanistan 1 esperto bibliotecario italiano (1 biglietto A/R Roma/Kabul/Roma x € 2.000) (*)	MIBAC	€ 2.000
TOTALE	MAECI	€ 30.000
	MIBAC	€ 1.920
	MIBAC	€ 4.000

(*) Per gli scambi di esperti, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Art. 14

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti afgani per un massimo di 72 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario € 820)	MAECI	€ 59.040
TOTALE	MAECI	€ 59.040

Art. 15

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale, poiché trattasi di iniziative che, se intraprese, verranno effettuate direttamente ed a proprio carico dalle emittenti radiotelevisive, enti, agenzie governative ed imprese private. Tale disposizione, infatti, non determina oneri a carico del bilancio statale: l'articolo mira semplicemente a promuovere il sostegno ed a favorire le attività di collaborazione che eventualmente i predetti enti vorranno effettuare. Pertanto, trattasi di una mera attività di promozione, effettuata in modalità telematica, tramite contatti telefonici o ancora attraverso le rappresentanze diplomatiche.

Art. 16

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per la realizzazione di iniziative nel campo dei diritti umani e dello stato di diritto.	MAECI	€ 3.000
TOTALE	MAECI	€ 3.000

Art. 17

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Cooperazione nel settore giovanile e dello sport	MAECI	€ 15.000
TOTALE	MAECI	€ 15.000

Art. 18

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche

avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).

Art. 19

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere ed esaminare i Programmi Esecutivi e controllare il progresso della cooperazione, che si riunirà alternativamente in Italia e in Afghanistan ogni tre anni. Nell'ipotesi di un incontro nel corso del 2021, che comporti l'invio in missione a Kabul di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Kabul: € 8.000 - Pernottamento (€120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 5.200
	MIUR	€ 2.600
	MIBAC	€ 2.600

Artt. 20 e 21

Dagli articoli 20 e 21 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo

Articolo	2019	2020	2021
Art. 2	5.000	5.000	5.000
Art. 3	11.000	11.000	11.000
Art. 4	5.920	5.920	5.920
Art. 5	/	/	/
Art. 6	11.840	11.840	11.840
Art. 7	40.000	40.000	40.000
Art. 8	500	500	500
Art. 9	/	/	/
Art. 11	30.000	30.000	30.000
Art. 12	58.000	58.000	58.000
Art. 13	35.920	35.920	35.920
Art. 14	59.040	59.040	59.040
Art. 15	/	/	/
Art. 16	3.000	3.000	3.000
Art. 17	15.000	15.000	15.000
Art. 18	/	/	/
Art. 19	/	/	10.400
TOTALE	275.220	275.220	285.620

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo è pari a 275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 285.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	2021
MAECI	210.380	210.380	215.580
MIUR	43.920	43.920	46.520
MIBAC	20.920	20.920	23.520
TOTALI	275.220	275.220	285.620

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2016 n. 245, ha avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 APR. 2019



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario al fine di fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali dei due Paesi nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Afghanistan nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni, alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza all'estero dell'Italia in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso delle amministrazioni coinvolte, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

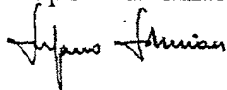
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

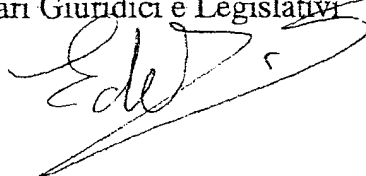
Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **8 GEN. 2019**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo stesso, è autorizzata la spesa di 275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e la spesa di 285.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI
AFGHANISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Afghanistan, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSIDERANDO la lunga e soddisfacente cooperazione tra i due Paesi nel settore della tutela dei beni culturali e della conservazione del patrimonio archeologico,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici, nel quadro dell'articolo 6 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato a Roma dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Islamica di Afghanistan il 26 gennaio 2012,

CONVINTI della considerevole importanza di una pari ed efficace protezione della proprietà intellettuale, che consenta di sviluppare la cooperazione nei settori, *inter alia*, delle scienze, della tecnologia e della cultura, a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi, attraverso il sostegno reciproco nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.



Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. Entrambe le Parti Contraenti chiederanno alle Organizzazioni internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e altri accordi complementari che potrebbero scaturire in seguito.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale e nei limiti delle proprie disponibilità, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente; a tal fine entrambe le Parti Contraenti promuoveranno lo studio delle rispettive lingue e letterature presso le istituzioni scolastiche e le Università dell'altro Paese, anche attraverso l'attivazione di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegneranno ad aggiornare -anche mediante il periodico scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti autorità dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sulla base del principio della reciprocità favoriranno le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.



Articolo 6

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, ivi comprese le manifestazioni e le produzioni artistiche contemporanee, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dai Paesi Contraenti.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle norme vigenti, favoriranno gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, nell'ambito della propria legislazione, assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti Articoli 7 e 9 ed indispensabili altresì allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni di cui agli Articoli 3 e 5 del presente Accordo.



Articolo 11

Le Parti Contraenti faciliteranno, in regime di reciprocità ed allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione.

Verranno altresì incoraggiate le relazioni e la collaborazione e con istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

Articolo 12

Le Parti Contraenti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, trasporti, ambiente, energia e conservazione dei beni culturali, suscettibili di apportare mutui vantaggi.

A tale riguardo le Parti Contraenti effettueranno:

1. scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
2. scambi di esperti e specialisti per partecipazione a lezioni, conferenze e seminari;
3. ricerche congiunte in settori di comune interesse.

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

Le Parti Contraenti, anche alla luce della proficua collaborazione instauratasi nel settore del recupero e conservazione del patrimonio culturale, incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica e sosterranno l'ulteriore sviluppo delle forme di cooperazione già in atto nei suddetti settori.



Articolo 14

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le proprie possibilità in regime di reciprocità, assegneranno ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso Università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante per i propri cittadini.

Articolo 15

Le Parti Contraenti sosterranno ogni collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive, attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali finalizzati al potenziamento del sistema radiotelevisivo. Verranno inoltre favorite attività di collaborazione ed iniziative di formazione tra enti, agenzie governative ed imprese private nel settore dei media e dell'editoria.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e dei diritti delle donne, in armonia con gli impegni internazionali assunti dalle Parti Contraenti nel quadro di Accordi e Convenzioni in materia.

Le Parti Contraenti, anche alla luce della consolidata collaborazione nel campo dello sviluppo del diritto, promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, della riforma delle istituzioni di giustizia e dello sviluppo degli ordinamenti giuridici e dei sistemi legislativi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì ogni iniziativa, intrapresa anche in ambito europeo e multilaterale, a sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione.

Articolo 17

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti Contraenti



favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

La Parti Contraenti si atterranno ai principi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le Parti Contraenti promuoveranno gli scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di monitorare lo stato della sua attuazione, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali; la Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.



Articolo 20

Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta dalle Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente in qualsiasi momento, mediante scambio di Note Verbali.

Articolo 22

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

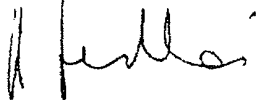
La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kabul il 19 aprile 2016 in due originali ciascuno in italiano, inglese e dari, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

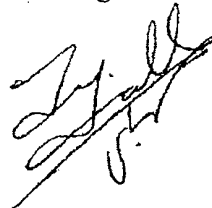
Per il Governo della
Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale



Per il Governo della
Repubblica Islamica di
Afghanistan

Il Ministro degli Affari Esteri



**THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
AFGHANISTAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC IN THE FIELDS OF CULTURE,
SCIENCE AND TECHNOLOGY**

The Governments of the Islamic Republic of Afghanistan and of the Italian Republic, hereafter referred to as “the Contracting Parties”,
RECOGNIZING cultural, scientific and technological cooperation as a suitable tool to strengthen friendly relations between both Countries,
CONSIDERING the long and satisfactory cooperation between the two Countries in the field of protection and preservation of cultural and archaeological heritage,

WILLING to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific and technological relations within the framework of article 6 of the Long Term Bilateral Partnership and Cooperation Agreement, signed on 26th January 2012, in Rome, by the President of the Council of Ministers of the Italian Republic and the President of the Islamic Republic of Afghanistan,

CONVINCED of the considerable importance of an equal and effective protection of intellectual property, in order to promote cooperation in such fields as, among others, science, technology and culture, to both Parties’ benefit,

HAVE agreed as follows:

Article 1

The scope of this Agreement is to develop activities that will foster a better and mutual knowledge, promote each Country’s cultural heritage, strengthen cultural, scientific and technological cooperation in both Countries, through mutual support, on a priority and reciprocity basis, in accordance with respective national legislations and in observance of relevant provisions of international law and, as regards Italy, the obligations arising from its membership to the European Union.

Article 2

The Contracting Parties shall promote multilateral initiatives which could be included in programs promoted by the European Union or other international organizations, in the fields of culture, science and technology. Both Parties shall ask international organizations to take



part in the funding and implementation of programs or projects resulting from the proposals of cooperation envisaged in this Agreement and in other complementary agreements which could follow.

Article 3

The Contracting Parties shall foster initiatives, in compliance with national provisions and their respective available financial resources, aimed at promoting knowledge, spreading and teaching of 'their national languages in the territory of the other Contracting Party; to this end, each Party shall promote the study of its own language and literature through the educational institutions and universities of the other Party's Country, also through the organization of university courses and foreign language courses held by mother-tongue teachers.

Article 4

The Contracting Parties shall commit themselves to updating, even through periodic exchange of documents and visits by experts, the knowledge of their respective educational systems and their evolution, in order to ensure that competent Authorities of both Countries will make a fair comparative assessment of their respective certificates and educational qualifications.

Article 5

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources, on a reciprocity basis, shall promote the activities of cultural and scientific institutions, such as cultural associations and academic institutions, through specific agreements. Such institutions shall benefit from the most favourable treatment in order to facilitate their work, in accordance with laws and regulations applicable in the host Country.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage contacts and cooperation between the Universities and Institutions of Higher Education of both Countries, through the exchange of publications and documents, as well as the mobility of students, teaching and research staff.

Article 7

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and in compliance with their national provisions, commit themselves to developing cooperation in the fields of visual arts, entertainment, literature, architecture and decorative arts, including contemporary art production and events, through the exchange of visits by artists and mutual participation in festivals,



shows, exhibitions and other relevant events organized by the Contracting Parties.

Article 8

The Contracting Parties shall promote the translation and the publication of essays, artistic and scientific works of the other Party also by offering incentives and awards.

Article 9

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and in compliance with their national provisions, shall favour cultural, artistic and scientific exchange in order to preserve, enhance and promote their respective cultural, artistic and scientific heritage.

Article 10

The Contracting Parties, within their own domestic legislations, shall ensure to import publications, materials and equipment which may be necessary to implement the activities referred to in Articles 7 and 9 and indispensable to perform the tasks assigned to the above-mentioned institutions as referred to in Articles 3 and 5.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage, on a reciprocity basis and with the purpose of pursuing mutual advantage, the study and the cultural and scientific research in their own Universities and education institutes. They shall also foster relations and collaboration among cultural, scientific and technological institutions.

Article 12

The Contracting Party shall periodically identify the priority sectors for the cultural and technological cooperation, both in pure and applied science, with particular reference to information technology, telecommunications, health, biotechnology, agriculture, food industry, transportation, environment, energy and preservation of cultural heritage, in the perspective of bringing mutual advantage.

In this regard the Contracting Parties shall carry out:

1. Exchange of technological and scientific documentation;
2. Exchange of visits for participation by experts in lectures, conferences and seminars;
3. Joint research in fields of common interest.

Article 13

The Contracting Parties shall encourage, according to their respective available financial resources and in compliance with their national



provisions, a direct collaboration between museums, archives and libraries with a view to the management, protection, conservation and restoration of cultural heritage.

The Contracting Parties, in the light of the fruitful collaboration established in the field of recovery and conservation of cultural heritage, shall foster archaeological collaboration and strengthen the initiatives of cooperation which are already under way in the above-mentioned fields.

Article 14

The Contracting Parties, according to their respective available financial resources and on a reciprocity basis, shall allocate scholarships to students and teachers of the other Party for courses and research projects in universities or in other higher education institutions on subjects of specific interest for both Parties. The beneficiaries of such scholarships shall be awarded with the most favoured conditions provided to national students in the host Country.

Article 15

The Contracting Parties shall support any form of cooperation between their respective broadcasting stations, through direct arrangements and within the framework of multilateral projects aimed at strengthening the broadcasting system.

The Contracting Parties shall also encourage activities of cooperation and training initiatives between governmental agencies and private enterprises in the fields of media and publishing industry.

Article 16

The Contracting Parties shall foster development programs and cultural initiatives aimed at the promotion of human rights and women's rights, in compliance with the international obligations of the Parties under the relevant conventions and agreements.

In light of their consolidated cooperation in the judicial field, the Contracting Parties shall promote bilateral and multilateral training activities in the judiciary field, the reform of judiciary institutions and the development of the legal system.

The Contracting Parties shall also promote any initiative, taken both at the European and multilateral level, in support of the most vulnerable population groups.

Article 17

The Contracting Parties shall promote the exchange of information and experiences in the fields of sport and youth, also through the organization of study visits, competitions and any other suitable



initiative. The Contracting Parties shall promote cooperation between their respective public and private institutions, involved in youth issues, in order to develop exchange of experiences, as well as initiatives related to international issues.

The Contracting Parties will abide by the principles of the 2005 UNESCO International Convention against Doping in Sport.

Article 18

The Contracting Parties shall cooperate in fighting against the international illicit trafficking in art pieces through actions of prevention, repression and restitution, in compliance with their national provisions, and with the international obligations deriving from the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and with the principles of the 1995 UNIDROIT International Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties shall cooperate in enforcing the obligations deriving from the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. The Contracting Parties shall also cooperate in enforcing the obligations deriving from the 2005 UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

The Contracting Parties shall promote the exchange of technology information and joint activities on scientific cooperation in order to promote the transfer of technologies.

Article 19

In order to bring into effect the Agreement hereof and monitor its implementation, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural, scientific and technological cooperation, which will approve long-term executive programs. The Committee shall meet alternately in both Capitals on dates to be defined through diplomatic channels.

Article 20

Any dispute concerning the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels by the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time by mutual consent, through an exchange of Verbal Notes.



Article 22

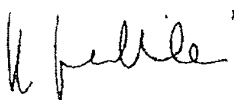
This Agreement has unlimited duration and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications through which the two Contracting Parties shall officially communicate each other that the respective ratification procedures have been completed.

The present Agreement can be denounced at any time, and the denunciation shall come into force six months after its notice has been given to the other signatory State.

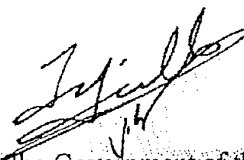
The denunciation shall not affect the implementation of any project undertaken while the Agreement was in force, unless otherwise stated by the Parties.

In Witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Signed in Kabul on 19th April 2016, in two originals each in Italian, English and Dari languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.



For the Government of the
Italian Republic
The Minister of Foreign
Affairs and International
Cooperation



For the Government of the
Islamic Republic of
Afghanistan
The Minister of Foreign
Affairs



